


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



PREFETTURA DI BRESCIA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Rep.5939

L'anno 2002 addì sei del mese di agosto nei locali della Prefettura di Brescia davanti a me rogante, dott.ssa Paola Fico, funzionario delegato alla stipulazione dei contratti, sono presenti la dott.ssa Annamaria Cancellieri nata a Roma il 22.10.1943 nella sua qualità di Prefetto di Brescia, all'uopo delegato dal Ministero dell'Interno, e la dott.ssa Rosa Correnti nata a Palermo il 05.07.1945 quale Segretario Comunale del Comune di Sabbio Chiese codice fiscale Comune: 00735630170.

Quest'ultimo dichiara, di dare in locazione in forza dell'accordo di programma in data 25/03/1996, al Ministero dell'Interno per uso caserma dei Carabinieri uno stabile di proprietà intercomunale posto in Sabbio Chiese Via A. Bollani n.9 alle condizioni sottoseguate:

Si premette che lo stabile in parola è costituito da vani n.30 ed accessori n.26

Che con nota n. 600/AFP/10590.15.38.12/9360.28190.8521 del 07/02/2000 il Ministero dell'Interno (Dipartimento della P.S.) ha autorizzato la presente stipulazione a norma di legge.

Che circa il canone annuo di locazione ha espresso parere di congruità l'Ufficio Tecnico Erariale di Brescia con lettera n.10944/96-123 del 19/12/1996

Che la narrativa che precede fa parte integrante del presente contratto.

Art. 1

I locali di cui sopra sono destinati ad uso Caserma Carabinieri di Sabbio Chiese.

Art. 2

La durata del contratto rimane stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione del contratto.

Art. 3

L'annuo canone di pigione rimane stabilito in lire italiane (cifre e lettere) £ 60.000.000 (sessantamiloni) ed in euro € 30.987,41 (trentamilanovecentottantasette/41) pagabili a rate semestrali posticipate, mediante ruoli di spesa fissa.

Art. 4

È in facoltà del Ministero dell'Interno di rescindere il contratto in qualunque epoca quando, per legittime circostanze, la caserma debba essere trasferita altrove. Al proprietario, in tal caso, verrà corrisposto un semestre di pigione a partire dalla data di preavviso.

In caso di soppressione, invece, competerà al medesimo il semestre di pigione in corso.

Art. 5

All'atto della occupazione, in data 20/05/1998, è stato redatto con l'intervento di un rappresentante dell'U.T.E. un verbale di consistenza, descrittivo dei locali e degli impianti esistenti, firmato dalle due parti contraenti.

Per quanto riguarda la manutenzione dei locali le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute negli art. 1576 e 1609 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1590 C.C., l'Amministrazione sarà tenuta ad eseguire a proprie spese le riparazioni di cui dovesse abbisognare lo stabile al momento della cessazione della detenzione, riferibili al cattivo uso dei locali durante l'occupazione cui si riferisce il presente contratto, a tale scopo gli eventuali danni dovranno constare dal verbale di riconsegna redatto dal rappresentante dell'U.T.E. in contraddittorio con la proprietà ed il Comandante della caserma.

Art. 6

La fornitura dell'acqua potabile è a carico del conduttore

Spettano al locatore gli oneri per il funzionamento dei relativi impianti, come pompe ed autoclavi, nonché le spese per la riparazione degli stessi.

È altresì a carico del locatore il premio di assicurazione contro gli incendi, senza che in caso di sinistro possa accampare alcun diritto dall'Amministrazione locataria.

Resta stabilito che il proprietario si obbliga a dotare i locali di impianto elettrico e a provvedere alla sua manutenzione; faranno invece carico al conduttore sia i corrispettivi per i Kw/h consumati che le piccole riparazioni (sostituzioni di lampade, interruttori ecc.).

Il locatore è tenuto inoltre, a fornire e mantenere in efficienza i mezzi di riscaldamento e di confezione delle vivande escluso beninteso il combustibile, anche nei locali adibiti ad alloggio degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa ammogliati, negli uffici, nelle camere di riunione e nelle cucine.

Gli stessi criteri di ripartizione delle spese valgono, in linea di massima, nel caso in cui l'immobile sia provvisto di impianto per il condizionamento dell'aria.

Art. 7

Il locatore concede fin da ora il suo consenso per l'allacciamento alla rete stradale degli impianti del gas e della luce elettrica e per la rimozione al termine della locazione di tutti gli

apparecchi di illuminazione, di riscaldamento e di confezione delle vivande che eventualmente saranno installati a spese dell'Amministrazione locataria.

Art. 8

Non adempiendo il locatore agli oneri a suo carico, l'Amministrazione locataria può provvedervi d'ufficio, previa diffida da parte della competente Prefettura e trattenere l'importo della spesa che incontrerà sui canoni di fitto futuri salvo ogni ulteriore risarcimento di danni.

Art. 9

Le parti espressamente convengono che in caso di controversia, anche se inerente al pagamento dei canoni di fitto, prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà inderogabilmente esperirsi un tentativo di conciliazione presso la Prefettura, del quale sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 10

Per quanto non è previsto nel presente contratto, le parti si riferiscono alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

Art. 11

Il presente contratto sarà registrato a spese del locatore come per legge.

Art. 12

Il presente contratto nei confronti dell'Amministrazione locataria e nel suo esclusivo interesse non è impegnativo fino a che non sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

Art. 13

Per ogni effetto di legge i contraenti eleggono domicilio come appresso:

il proprietario c/o Municipio di Sabbio Chiese

l'Amministrazione, presso la Prefettura di Brescia.

STIPULAZIONI SPECIALI

1. Il canone è aggiornabile ai sensi dell'art.1 comma 9 sexies Legge n.118/1985.
2. Il presente contratto sarà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni di sei anni in sei anni qualora da parte del proprietario non formuli disdetta almeno dodici mesi prima ciascuna scadenza ai sensi dell'Art.28 e 29 Legge 392/1978.
3. La rescissione del contratto stesso è prevista anche in caso costruzione o di acquisto di edificio da parte dello Stato per l'uso specifico, nonché di ristrutturazione di immobili di proprietà statale.
4. Il proprietario è consenziente a cedere ad equo prezzo di mercato l'immobile di cui trattasi all'Amministrazione dello Stato.
5. Il proprietario è a conoscenza del successivo procedimento per addivenire alla definizione formale del rapporto e che, pertanto, si impegna a non avanzare richieste di danni nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la stipulazione del contratto non possa aver luogo, ovvero avvenga con rilevante ritardo.

6. Il locatore si impegna a realizzare la Caserma da mettere a disposizione dell'Amministrazione contraente entro il 31/01/1998 a pena di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni.
7. L'Amministrazione locataria si riserva a manufatto ultimato di esprimere il proprio godimento tecnico sull'immobile ai fini della locazione.
8. All'Ente locatore viene corrisposta un'indennità annua di occupazione pari al canone di locazione congruito dall'Agenzia del Territorio per il periodo compreso tra il giorno successivo alla scadenza della requisizione e quello antecedente alla data del Decreto Ministeriale di approvazione del contratto di locazione.

IL PROPRIETARIO
Il Segretario Comunale
(dott.ssa R. Correnti)

R. Correnti

IL PREFETTO
(dott.ssa A. Cancellieri)

A. Cancellieri

Il Funzionario Delegato ai contratti
(dott.ssa B. Fico)

B. Fico

Registrato all'Ufficio di Brescia, il 24 11 2003 al n. 4336

Esatte Lire € 624,96